

Giuseppe Moschetta

«Collegium Aquae»

Un collegio tra pubblico e privato

1. I collegi in Roma avevano la facoltà di comminare sanzioni nei confronti dei propri membri per le violazioni dello statuto. Questa facoltà era una manifestazione dell'ampio potere di autoregolamentazione del quale, in generale, godevano i collegi¹.

Una significativa testimonianza di tale prerogativa era contenuta in un'epigrafe marmorea, trovata in Roma, concernente un 'collegium aquae'.

La datazione del documento epigrafico viene fatta in base ad un elemento formale-lessicale. Nella linea 3 si trova il termine 'conlegium' il quale non si usava più a partire dal tempo di Tiberio quando, invece, era stato sostituito dal termine 'collegium'.

Da ciò si è dedotto che l'epigrafe deve essere antecedente al Principato di Tiberio ed, in particolare, risalire alla seconda metà del I secolo a.C., tra la fine della Repubblica e l'età di Augusto².

L'iscrizione è stata conosciuta attraverso un frammento, mutilo nella parte superiore e lateralmente nella parte sinistra, rinvenuto nel secolo XVII nella collezione di iscrizioni posseduta dal Cardinale Francesco Barberini. Trascritta nel *Codex Barberinius* (30, 92, f. 1)³, successivamente è an-

¹) D. 47.22.4 (Gai. 4 l. xii tab.): 'Sodales sunt, qui eiusdem collegii sunt: quam Graeci εταιρείαν vocant. his autem potestatem facit lex pacionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex publica lege corrumpant. sed haec lex videtur ex lege Solonis tralata esse. nam illuc ita est: εὐν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ νοκῆται ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ θιασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, εὐν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια γράμματα'. Il brano, tratto dal libro IV del Commentario di Gaio alle XII Tavole ed inserito nel titolo XXII del libro XLVII dei *Digesta* di Giustino sotto la rubrica 'de collegiis et corporibus', dice che i 'sodales', termine con il quale Gaio indicava i membri di uno stesso collegio, possono regolamentare il loro rapporto purché non violino le leggi pubbliche. Il termine 'sodales' è mutuato da un principio di Solone che è rimasto immutato in tutta l'esperienza romana, come denota l'accoglimento del brano gaiano nel digesto e la sua versione basilica (Bas. 60.32.4): *Ἐπιτρέπει ταῖς θεμιταῖς εταιρείαις ὁ νόμος ἢ τοι τοῖς νόμοις ἐγνωσμένας σύμφωνα ἄ βούλονται ἑαυτοῖς ποιεῖν μετὰ τοῦ μὴ παραφθεῖρῖν τι τοῦ δημοσίου νόμου. Δοχεῖ δὲ οὗτος ὁ νόμος ἐκ τῶν τὰρὰ Σῶλωνος νομοθέντων μετενεχθῆναι, ἐν οἷς οὕτως κεῖται εὐν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων μνηνται ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ θιασῶται ἢ ἐπὶ λείαν ἐρχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἂν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους, κύριον εἶναι, εὐν μὴ ἀπαγορεύσῃ δημόσια πράγματα*. Sul punto si vedano F.M. DE ROBERTIS, *Il diritto associativo romano. Dai collegi della repubblica alle corporazioni del basso impero*, Bari, 1938, p. 41 ss., ID., *Autonomia statutaria e personificazione giuridica nel regime associativo romano*, in «Etudes J. Macqueron», Aix-en-Provence, 1970, p. 591-594, ID., *Storia delle corporazioni e del regime associativo romano*, Bari, 1971, I, p. 41 ss., e II, 165 s., B. ELLACHEVITCH, *La personnalité juridique en droit privé romain*, Paris, 1942, p. 223, F. SARTORI, *Il diritto di associazione nell'età soloniana ed una notizia di Gaio*, in «Iura», IX, 1958, p. 100-104, J.P. WALTZING, 'Collegium', in E. DE RUGGIERO, «Dizionario epigrafico di antichità romane», II, Roma 1910, rist. Roma 1961, p. 369 s., ID., *Etude historique sur les Corporations professionnelles*, Roma, 1968, I, p. 37, 79, 84, 334 s., II, 469, R. ORESTANO, *Il problema delle persone giuridiche in diritto romano*, Torino, 1968, I, p. 122 ss. Gli autori ricordati sono inclini a credere che gli statuti avessero una rilevanza esterna, nei confronti dei terzi. Al riguardo U. COLI, *Collegia e sodalitates. Contributo allo studio dei collegi nel diritto romano*, Bologna, 1913, p. 100 ss., asseriva che il passo gaiano non accorda la libertà di associarsi, ma «dimita la facoltà dei sodales di pattuire fra loro ciò che volevano coll'imporre il rispetto alle pubbliche leggi».

²) Cfr. WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 284, ID., 'Collegium', cit., p. 340, T. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, 1886, rist. Graz, 1952-1953, III, p. 116, e I. CALABI, *L'uso storiografico delle iscrizioni latine*, Milano, 1953, p. 202.

³) Cfr. *Cod. Barb.* 30, 92, f. 1, ed. G. MARINI, *Atti e monumenti dei fratelli Arvali*, Roma, 1795, I, p. 70.

data perduta; sicché oggi non la possediamo più.

Il testo trascritto è il seguente.

A. ITO. A. B.
M. EX. H. L. CAPERE. GERERE. LICENT. S.
AM. IN. CONLEGIO. AQVAS. ENTRA. PATICABVLVM. QVO. DIE. MA⁴
M. QVI. HOVSCE. CONLEGI. QVOD. QVIDQVOD. PENVS. SESE. VENIT
L. FECISSE. SCIENTEM. D. M. IN. SVO. MAGISTERIO. SVOSQVE. PROHIBVISSE
IS. SIT. A. B. MVLT. A. ESTO
G. NL. ESTO. NIVE. SVFFRAGIVM. INITO. SI. QVIS. ADVERSVS. EA. FAXIT. MVLT. A.
RE. PEREGRE. LONGIVS. P. CXI. REI. PERIT. ES. CAUSA. MAGISTRORVM
ESTO. A. L. IDCIRCO. NIHILOMINVS. DEGERATIO. ESTO. APVD. MAGISTROS.
VTI. S. S. E. A. C. MVLT. A. ESTO
TO. SI. NON. DENVN. TIARIT. IPSVS. MVLT. AM. SVFFER. TO
LEGE. ACTIO. ESTO
LICE. TO. SI. SEMEL. SI. SEPVS. VOLIT. DIC. TIO. ESTO. A. I
NIVE. CRETVLNTVM. EXEGISSE. VELIT. NISI. IN. DVABVS. LACVNIS. PRIVS. EMET
GERE⁵. LICE. TO. MAGISTRISVE. DENVN. TIAMINO. IN. BIDVO. CON. TENVO. NI. NVNTIA. /
M. VENERIT. MVLT. A. V. ESTO
ERIT. EX. H. L. MAGISTER. MAGISTRIVE. IVDICIVM. DANTO. QVI. IN. VRAVENIT
RIS. RECVP. RATOREM. VNVM. COMMVNEM. ADEVNTO. SIMVLQVE. IVRANTO
NI. ITA. IVRASSIT. MVLT. A. ESTO. A. B.
IUDICASSIT. ITA. VTI. S. S. E. MVLT. A. ESTO. RECVP. RATORE. VNO. QVO. TQVE
ITO. VTI. IVRET. ISQVE. SIBI. TESTIVM. CAUSA. ESSE. DICET. MAGIS. QVAM
TVIS. REM. IVDICANTO. NI. ITA. IVDICARENT. ITA. MVLT. A. ESTO. RECVP. R.
TO. ESSE. ITA. GNATVM. ESSE. NI. IVDICASSIT. A. V. MVLT. A. ESTO. I. D.
ESTO. A. V.

Il testo solo nel secolo XIX richiamò l'attenzione degli studiosi. In particolare il Mommsen⁴ e il Rudorff⁵ lo sottoposero ad analisi approfondite e circostanziate le quali tendevano a cogliere il tenore dell'intero documento ipotizzando anche quello che doveva essere stato il dettato delle parti mancanti.

Le ricostruzioni dei due autori, le quali convergono in molti punti, danno letture differenti sul contenuto della linea 3. Le parole che oggi si leggono 'QUO DIE MAG...' erano riferite da entrambi gli autori ad un giuramento, ma vi era divergenza riguardo al momento per il quale esso era richiesto. Il Rudorff riteneva che esso concernesse il giuramento che il *magister* di un *collegium aquae* doveva prestare all'inizio della carica come soleva avvenire nella *res publica* per i magistrati romani, il Mommsen, invece, sosteneva che il richiamato giuramento fosse quello che il *magister* del suddetto collegio doveva prestare alla fine della carica evincendo da ciò il carattere privato del provvedimento. In conseguenza di ciò, il Rudorff integrava il rigo con il verbo 'cepit', mentre il Mommsen ipotizzava che il termine mancante fosse 'abibit'.

La convinzione che l'epigrafe dovesse concernere la disciplina di un *collegium aquae* era fondata sulla presenza alla citata linea 3 dell'espressione 'in collegio aquae' e alle linee 2, 12 e 17 del termine

⁴) T. MOMMSEN, *Die Lex des Collegium Aquae*, in «ZGR.», XV, 1850, p. 345 ss. (= *Gesammelte Schriften*, III, Berlin, 1907, p. 108 ss.).

⁵) A.A.F. RUDORFF, *Die sogennante lex de magistris aquarum, eine altrömische Brunnenordnung*, in «ZGR.», XV, 1850, p. 203 ss.

'lex' che per gli autori sarebbe indicativo dello statuto del collegio⁶.

Questa loro conclusione fu ritenuta in linea di massima attendibile dagli autori che dopo di loro si occuparono dell'epigrafe. Ma successivamente, a distanza di venti anni, lo Huschke⁷ mise in discussione alcuni punti della ricostruzione delle parti mancanti del frammento epigrafico. Egli ritenne che sia il Mommsen sia il Rudorff non avessero colto appieno il tenore del brano perché, a suo avviso, l'epigrafe andava ricostruita in termini diversi ed esattamente secondo la seguente lettura.

multA ESTO A. D.
Cui magisteriuM EX H. L. CAPERE GERERE LICEBIT,
Si is magister factus
creatusve erit, per Iovem iurato luci palAM IN CONLEGIO AQUAE INTRA PATICABULUM
QUO DIE MAGI-
sterio abiet, neque se neque dolo malo suo alium quemquaM QUI HOIUSCE CONLEGI QUOD
QUIDQUID PENUS SESE VENIT
5 administraverit, ex ea re quidquam surripuisse neque se adversus h. L. FECISSE SCIENTEM D. M. IN
SUO MAGISTERIO SUOSQUE PROHIBUISSE
quantum potuerit, quo minus adversus h. l. facerent, si non ita iuraSSIT A. D MULTA ESTO.
Qui mag. factus trans mare peregerve longius P. C. M. profectus erit, is maG. NI ESTO NIVE SUF-
FRAGIUM INITO SI QUIS ADVERSUS EA FAXIT MULTA
esto A. D quotiens adversus ea faxit. Quodsi profectus erit trans maRE PREREGERE LONGIUS P. C.
XX REI PERIT IS CAUSA MAGISTRORUM
arbitratu excusatio esto. Si ita excusatus non fuerit, ei multa ESTO A. L IDCIRCO NIHILOMINUS
DEIERATIO ESTO APUD MAGISTROS
10 si deieraverit, magistero unoquoique, qui eum non excusaverit ita UTI S. S. E. A. C MULTA ESTO.
Cum magistero excusandi se negotium dederit, is eam rem magistris denunTIA TO SI NON DENUN-
TIARIT IPSIUS MULTAM SUFFERTO
aut cum eo duplae pecuniae, quanta multa fuerit, hac LEGE ACTIO ESTO
Si magister ob eam rem ei multam dicere pignusve capere volet LICETO SI SEMEL SI SAEPIUS VO-
LET DICTIO ESTO A. I.
Qui mag. ex h. l. factus creatusve erit, is nive fulloniam exercuisse NIVE CRETULENTUM EXE-
GISSE VELIT NI SI IN DUABUS LACUNIS PRIUS EMET
15 priusquam ita emerit, ei ni quid pro magisterio agere vel GERERE LICETO MAGISTRISVE DE-
NUNTIAMINO IN BIDUO CONTINUO NI
NUNTIABIT
in biduo continuo, in unumquem diem post id biduum, usque duM VENERIT MULTA A. V ESTO.
Quocumque nomine aliquem quid dare oportebit, quoque nomine actio ERIT EX H. L. MAGISTER
MAGISTRIVE IUDICIUM DANTO QUI INIURAVERIT
ad magistros, uterque quum iudicium datum erit, datum a magistrIS RECUPERATOREM UNUM
COMMUNEM ADEUNTO SIMULQUE IURANTO
20 kalumniae causa non agere neque kalumniae causa infitias ire. NI ITA IURASSIT MULTA ESTO A. D.
Iudicium quamque rem ita uti in h. l. s. e. ex formula iudicato ni IUDICASSIT ITA UTI S. S. E.
MULTA ESTO RECUPERATORE UNO QUOTQUE
qui d. m. non iudicavit, a. D qui non liquere dixerit, magisteri faciunTO UTI IURET ISQUE SIBI TE-
STIUM CAUSA ESSE DICET MAGIS QUAM
iuris rem dubiam, iusiurandum exigit ita ipsi aliive dati a magisTUIS REM IUDICANTO NI ITA IU-
DICARINT ITA MULTA ESTO RECUPERATORE
uniquoique ut s. s. e. Magistri iudicium intra d....iudicet faciunTO ESSE ITA GNATUM ESSE NI IU-
DICASSIR A. V MULTA ESTO In Dies.
nive cum sibi non liquere dixerit, id intra d....iurassit, item multa ESTO A. V in dies
unoquoique recuperatori, qui moratus est.

⁶) E' opportuno ricordare la molteplicità di significati del termine 'lex'. Sul punto la dottrina recenziere ha approfondito e chiarito gli aspetti legati all'uso del termine stesso: cfr. R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, p. 181 ss.

⁷) E. HUSCHKE, *Die «Multa» und das «Sacramentum» in ihren verschiedenen Anwendungen*, Leipzig, 1874, rist. Leipzig 1968, p. 297 ss., 533 ss.

L'autore riteneva che il provvedimento fosse diviso in quattro *capita*. A lui pareva verosimile che il primo *caput* (linee 1-6) avesse come oggetto la salvaguardia del collegio dalle violazioni delle norme statutarie da parte del *magister*, il quale sarebbe stato tenuto a fine carica a giurare di non aver agito in nessun modo contro i dettami della *lex collegii*. Sul punto l'autore riteneva, pertanto, di poter condividere la ricostruzione del Mommsen dalla quale, invece, reputava di discostarsi per quel che attiene al secondo *caput* (linee 7-13). Egli, infatti, sosteneva che alla linea 7 le parole 'G. NI ESTO NIVE SUFFRAGIUM INITO SI QUIS ADVERSUS EA FAXIT MULTA' andassero integrate in tali termini «[qui mag. factus trans mare peregrer longius P. C. M. profectus erit, is ma]g. ni esto nive suffragium inito si quis adversus ea faxit multa [esto a. D quotiens adversus ea faxit]» e non, come ipotizzato dal Mommsen, «[qui magister ita non iuraverit, is deinde ma]g(ister) n[i] esto nive suffragium inito si quis adversus ea faxit, multa [esto a(ssium) C]». La conseguenza di questa differente ricostruzione consisteva, secondo lo Huschke, nel fatto che in quel punto lo statuto dovesse disciplinare il caso di lunga assenza del *magister* e non semplicemente, come supposto dal Mommsen, il caso di mancato giuramento.

Pacificamente, invece, era la lettura dei *capita* terzo (linee 14-16) e quarto (linee 17-24). In tal modo la lettura dell'epigrafe era abbastanza univoca per i *capita* primo, terzo e quarto ed, invece, rimaneva aperta per il *caput* secondo.

Di fronte a questo stato della questione, il Bruns, nel 1879, dovendo scegliere quale versione inserire nella quarta edizione delle sue *Fontes iuris Romani antiqui*, preferì attenersi alla ricostruzione del Mommsen accogliendo anche l'aggiornamento che lo stesso autore aveva in seguito effettuato ipotizzando che il punto dell'epigrafe (linea 14) dove sembrerebbe leggersi '*prius*' in realtà doveva essere un acronimo abbreviativo di '*P(opuli) R(omani) ius*'⁸.

Il consolidamento della lettura mommseniana venne rafforzato ulteriormente dal fatto che, nel 1882, fu preferita dai redattori del *Corpus Inscriptionum Latinarum*⁹.

Questo quanto al tenore del frammento.

Passando alla individuazione del contenuto, è naturale che esso abbia risentito delle differenti ricostruzioni che tuttavia non hanno inciso sulla valutazione riguardo alla natura del provvedimento. Sia il Mommsen sia lo Huschke ipotizzavano che il testo dovesse concernere lo statuto del collegio inserito in un ambito che noi oggi definiremmo di esercizio dell'autonomia privata, ma sulla cui disciplina dovevano influire in maniera incisiva considerazioni riguardo alle funzioni di pubblica utilità da esso svolte.

L'ipotesi del Mommsen supponeva che il testo concernesse una *lex Collegii Aquae* e che il termine '*lex*' in esso contenuto non sarebbe stato indicativo di una *lex publica*, bensì dello statuto di un *collegium aquae* che operava nell'ambito dell'autonomia privata nello svolgimento, però, di funzioni ritenute di pubblica utilità. L'autore ipotizzò che si trattasse di una delle associazioni di antichissime origini che sorgevano sia in montagna sia in città con il compito di provvedere all'approvvigionamento dell'acqua. Si sarebbe trattato di uno di quei collegi che sotto la vigilanza dei censori avevano l'onere di assicurare lo scorrimento dell'acqua dal canale principale ai singoli distretti (*montes, pagi*). A conforto il Mommsen¹⁰ richiamava le testimonianze di Festo e di Frontino. Festo, per il ricordo di una *Lex Rivalicia* disciplinante i collegi *aquae*:

Fest., *verb. sign.*, sv. '*sifus*', (M. p. 340): [mon]tani paganive si[fi]s aquam dividundo]: donec eam inter se [diviserint,]s iudicatio esto.

⁸) K.G. BRUNS, *Fontes iuris romani antiqui*⁷ - ed. O. GRADENWITZ -, Tübingen, 1909, I, *Leges et negotia*, § 178, p. 250 ss.

⁹) «CIL.» VI.2.10298.

¹⁰) Si veda MOMMSEN, *Staatsrecht*, cit., III, p. 115 nt. 4, e II³, p. 437 nt. 2. L'autore citava la ricostruzione pubblicata nell'edizione di C.O. MÜLLER, *Sexti Pompei Festi De Verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome emendata et adnotata a Carolo Odofredo Muellero*, Leipzig, 1839, che successivamente W.M. LINDSAY, *Sexti Pompei Festi De Verborum significatu quae supersunt cum Pauli Epitome*, Stuttgart, 1913, ha accolto (Fest., *verb. sign.*, sv. '*sifus*', L. p. 458.9-11) senza significative variazioni. Al riguardo cfr. S. TAFARO, *La pubertà a Roma*, Bari, 1991, p. 25.

Frontino, per la menzione dell'esistenza di collegi diretti ad assicurare lo scorrimento delle acque:

Front., *de aquis* 94: aliquid et in domos principum civitatis dabatur concedentibus reliquis.

Quindi per l'autore d'oltralpe è molto probabile che, anche nel caso della nostra epigrafe, il richiamo al *Collegium Aquae* concernesse uno di quei collegi menzionati sia da Festo che da Frontino.

Le argomentazioni del Mommsen trovarono sul momento una quasi unanime accoglienza favorevole e dettero luogo alla seguente ricostruzione dell'epigrafe pubblicata in «CIL.», VI.2.10298.

multA ESTO Assium D.
Cui magisteriuM EX Hac Lege CAPERE GERERE LICEBIT, SI
is magister factus erit, ei, nisi luci palAM IN CONLEGIO AQUAE INTRA PATICABULUM, QUO
DIE MAGisterio
abit, iuraverit se hoc conlegium reMQUe HOIUSCE CONLEGI, QUOD QUIDQUID PENUS SE-
SE VENIT,
5 recte administravisse, neque se aduersus hanc Legem FECISSE SCIENTEM Dolo Malo IN SUO MA-
GISTERIO, SUOSQUE PROHIBUISSE,
quo minus aduersus hanc legem facerent, quod eius satIS SIT, Assium D MULTA ESTO.
Qui magister ita non iuraverit, is deinde maGister Ni ESTO NIVE SUFFRAGIUM INTO; SI QUIS
ADVERSUS EA FAXIT, MULTA
esto assium C. Si quis nuntiabit necesse sibi esse iRE PEREGRE LONGIUS Passuum CXX centum vi-
ginti milia REIPublicae Et ITTIS CAUSA, MAGISTRORUM
de ea re iudicium esto. Si post tempus nuntiabit, ei multa ESTO Assium L. IDCIRCO NIHILOMINUS
DEIERATIO ESTO APUD MAGISTROS
10 quo primum poterit die; si non deierauerit ita UTI Supra Scriptum Est, Assium C MULTA ESTO.
Nuntius quem quis ita se excusare iusserit, tempore iusTO SI NON DENUNTIARIT, IPSIUS MUL-
TAM SUFFERTO,
aut quanta pecuniae quis ita multatus erit, tanta pecuniae ei in nuntium ex hac LEGE ACTIO ESTO.
Magister si cui fulloni ex hac lege multam dicere volet LICETO, SI SEMEL SI SAEPIUS VOLET;
DICTIO ESTO Assis I.
Pro conlegio ni quis fulloniam ferisse NIVE CRETULENTUM EXEGISSE VELIT, NISI IN DUA-
BUS LACUNIS Populi Romani IUS EMET;
15 qui contra fecerit, aduersus eum qui volet rem conlegi GERERE LICETO, MAGISTRISVE DENUN-
TIAMINO IN BIDUO CONTINUO; NI NUNTIARit
ei, qui quem impedierit qui ad fonteM VENERIT, MULTA Assium V ESTO.
Ei qui quem ita impedierit in eum, quem impediERIT, EX Hac Lege MAGISTER MAGISTRIVE IU-
DICIUM DANTO. QUI, ni IURAVERIT
is quocum agitur paratum se esse excipere iudicium praetoRIS, RECUPERATOREM UNUM COM-
MUNEM ADEUNTO SIMULQUE IURANTO
se non calumniae causa fecisse facturumve esse. NI ITA IURASSIT, MULTA ESTO Assium D.
20 Quem magister ex hac lege iudicare iusserit is ni IUDICASSIT ITA UTI Supra Scriptum Est, MULTA
ESTO RECUPERATORE UNO QUOTQUE
EI in consilio ei erunt in singulos assium V.
Praeterquam si cui non liquebit, qua de re magister facITO UTI IURET, ISQUE SIBI TESTIUM CAU-
SA ESSE DICET MAGIS QUAM
iuris rem dubiam, qui supra scripti sunt ex magistrorum edictis perpeTUIS REM IUDICANTO; NI ITA
IUDICARINT, ITA MULTA ESTO RECUPERatore
uno quotque ei in consilio erunt, uti supra scriptum est.
Praeterquam si qui iuraverit corporis vitium sibi impedimenTO ESSE, ITA GNATUM ESSE, NI IU-
DICASSIT Assium V MULTA ESTO; ID
vitium si multa ESTO Assium V.

Riguardo a questo testo e all'interpretazione data dal Mommsen, nella prima metà del XX secolo, alcuni autori manifestarono qualche perplessità principalmente per il fatto che a loro avviso era più probabile che il provvedimento avesse riguardato solo un collegio di lavandai e non un collegio destinato allo scorrimento delle acque. I loro dubbi traevano origine dall'esistenza alla linea 14 del termine '*lacunae*' poiché esso pareva più congruo se avesse indicato le vasche utilizzate dai lavandai

per la loro attività di pulitura dei tessuti, sicché tutta la disciplina sarebbe stata riferita a questa attività. Questa ipotesi non dovrebbe essere scalfita dalla mancata presenza di termini come *'fullo'* o *'fullones'* che più direttamente si riferiscono ai lavandai poiché, dato il tenore del provvedimento, era sufficiente la menzione delle *lacunae*¹¹.

Ancora più radicale fu la contestazione della natura del provvedimento da parte del Berger il quale, in un articolo pubblicato nel 1951¹², osservò che l'ipotesi di un testo statutario non corrispondeva al tenore delle espressioni contenute dall'epigrafe; in particolare egli affermava che lo stilema *'ex hac lege'* presente alle linee 2, 12 e 17, o *'sciens dolo malo'* presente alla linea 5 ed il riferimento ad un eventuale intervento dei *recuperatores* assieme alla ricorrente menzione di applicazioni di multe apparivano più appropriate ad un provvedimento di natura pubblica. Egli, perciò, sosteneva che il termine *'lex'* nell'epigrafe dovesse concernere una legge pubblica e non uno statuto. Probabilmente, a suo dire, si trattava di una legge modello che forniva una ipotesi tipo di statuto per tutti i collegi creati per assicurare e curare lo scorrimento delle acque. L'autore riteneva che il provvedimento, del quale abbiamo testimonianza, pareva inserito nella politica di Augusto di dare uniformità ai collegi fornendo loro una ipotesi tipizzata con l'intento sotteso di conseguire il controllo della loro organizzazione e delle loro attività.

La tesi del Berger si può dire che non ha quasi avuto seguito in dottrina; vorrei, però, osservare che egli ha posto sul tappeto un interrogativo che non può essere messo da parte in maniera semplicistica così come finora si è fatto, perché, in effetti, così come è motivata ben potrebbe essere inserita nella politica seguita da Augusto riguardo ai collegi¹³.

2. L'interrogativo aperto si riflette inevitabilmente sul contenuto dell'epigrafe e sulla lettura più attendibile di essa. Per avere chiari i punti di riferimento mi pare utile una previa puntualizzazione della natura del collegio o dei collegi *aquae*. Va messa, infatti, in luce la particolarità di questa tipologia di collegi per il fatto che essa corrispondeva alla gestione di un interesse dell'intera comunità cittadina pur essendo associazioni composte e gestite completamente da privati. Tale peculiarità è stata sottolineata dall'Arangio-Ruiz¹⁴, il quale ha evidenziato che si trattava di un collegio non completamente privato per il fatto che assolveva compiti appartenenti alla *res publica*; il che non costituisce eccezione, ma è una manifestazione concreta dell'organizzazione cittadina all'interno della *'civitas romanorum'*¹⁵.

Si giustifica così la particolare cura e severità poste nella disciplina dei doveri e dei poteri previsti dallo statuto e riservati agli amministratori delle quali il nostro testo epigrafico mi pare un'applicazione. Infatti, vi si dice che il *magister*, allo spirare della carica¹⁶, doveva garantire, attraverso giuramento¹⁷ *intra patibulum*¹⁸, di avere gestito bene senza commettere *scienter* e *dolo malo*¹⁹ alcunché

¹¹ In tal senso cfr. L. PERNIER, *'Fullones'*, in E. DE RUGGIERO, «Dizionario epigrafico di antichità romane», III, Roma 1922, rist. Roma 1962, p. 317 s., e G. BARBIERI, *'Lacuna'*, in *ivi*, IV, Roma, 1946, rist. Roma 1985, p. 337.

¹² A. BERGER, *Some remarks on D. 1.2.1 and CIL. 6.10298*, in «Iura», II, 1951, p. 108-115.

¹³ Invero, sebbene rivolto ad un settore particolare, il nostro provvedimento era pur sempre una disciplina di un collegio e, pertanto, appare verosimile che si muovesse nell'ambito delle linee e delle finalità della *lex Iulia de collegiis*, la quale denota l'intento, forse risalente già a Cesare, di dare uniformità di disciplina ai collegi in modo da poterle anche controllare le attività. Cfr. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., I, p. 195 ss. e la bibliografia ivi citata.

¹⁴ «FIRA», III, *Negotia*, Firenze, 1969, § 32, p. 91.

¹⁵ C. NICOLET, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, 1976, trad. it. (F. GRILLENZONI) – *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* –, Roma, 1980, p. 31-50 e 266 ss.

¹⁶ RUDORFF, *Lex de magistris aquarum*, cit., 203 ss. L'autore riferiva il giuramento del *magister* all'inizio della carica e ricostruiva la clausola del giuramento in modo differente: *'... quo die magisterio (cepit) ...'*. Al contrario MOMMSEN, *Lex des Collegium Aquae*, cit., p. 345 ss., e HUSCHKE, *Multa*, cit., p. 533 ss., attribuendo il giuramento allo scadere della carica di *magister*, evidenziavano il carattere privato della *lex*.

¹⁷ «CIL.» VI.2.10298.2-6. Il giuramento era simile all'*eierationem publicam*. Si vedano MOMMSEN, *Staatsrecht*, cit., I, 511, e WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 284.

¹⁸ Il vocabolo *'patibulum'* viene da *'patere'* ed ha il significato di *'locus qui patet'*. Cfr. WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 283.

contro le prescrizioni dello statuto e le finalità del collegio riguardo alle quali egli doveva vigilare affinché non venissero violate da parte dei suoi sottoposti.

Il venir meno a questo fondamentale dovere del *magister* era sanzionato con una multa di cinquecento assi²⁰. Inoltre se il *magister* non prestava il giuramento indicato, perdeva l'elettorato passivo per un successivo mandato ed era passibile di una ammenda di cento assi²¹.

Questa disciplina ha spinto il De Robertis ad ipotizzare l'esistenza di una responsabilità *'in eligendo'* del collegio, il quale doveva richiedere agli amministratori il giuramento concernente la correttezza della gestione allo scopo di dare tutela alla buona fede e agli interessi dei terzi che, agendo con il collegio, confidavano sulla linearità di comportamento dei suoi amministratori²².

L'ipotesi sembra persuasiva e corrispondente all'esigenza di dare tutela a coloro che, avendo contatti con il collegio, dovevano fare affidamento sulla responsabilità degli amministratori e spiega anche l'ampiezza della responsabilità incombente sul *magister*, la quale, come si è visto, concerneva tanto i comportamenti suoi quanto quelli dei suoi sottoposti; sicché si può dire che il *magister* aveva, oltre a una responsabilità personale, una responsabilità *'in vigilando'* a tutela del terzo contraente. Di conseguenza, la responsabilità del *magister* comportava le stesse sanzioni sia che avesse egli stesso violato o agito contro le norme statutarie, sia che non avesse impedito che violazioni fossero perpetrate dai suoi sottoposti ai danni del collegio. La rigorosa disciplina delineata mi pare diretta alla tutela del terzo contraente con il commercio il quale doveva essere garantito contro azioni di depauperamento del patrimonio poste in essere dal *magister* o contro l'inerzia di quest'ultimo che, per esempio, si fosse volontariamente allontanato da Roma.

E' l'esigenza di tutela del terzo, a mio avviso, a spiegare la scrupolosità e severità con le quali erano disciplinati gli obblighi del *magister* riguardo all'assolvimento dei doveri della sua carica. Il terzo doveva sempre poter individuare il *magister* e, perciò, questi non poteva allontanarsi da Roma se non in casi gravi temporalmente limitati dei quali aveva l'obbligo di dare tempestiva comunicazione e giustificazione, perché in caso contrario sarebbe stato passibile di ammenda di cinquanta assi. L'esigenza di avere fisicamente presente il *magister* o di sapere dove si trovava si spingeva fino al punto che, se egli avesse affidato ad un *nuntius* l'incombenza di comunicare la sua assenza e questi non avesse agito con sollecitudine, la multa prevista per la predetta inottemperanza a carico del *magister* si poteva applicare anche al *nuntius*²³.

Dunque, come si è detto, il *magister* era responsabile del suo comportamento, di quello dei suoi sottoposti e delle persone da lui incaricate di compiere qualche attività. Questo dava garanzia ai terzi e tendeva ad assicurare il buon funzionamento del collegio, che era l'obiettivo primario perseguito con lo statuto. A tal fine al *magister* veniva concessa la facoltà di irrogare multe (in genere di lieve entità) nei confronti dei membri del collegio stesso²⁴.

Il funzionamento del collegio per il conseguimento degli obiettivi comuni era compito, come si è detto, del *magister* ma anche di ciascun membro del collegio stesso, poiché ognuno doveva contribuire o con l'attività o con capitali allo svolgimento dell'attività di pulitura dei tessuti. Questo spiega perché, allo scopo di meglio assicurare il raggiungimento di siffatto obiettivo, si perseguisse

¹⁹⁾ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Responsabilità contrattuale in diritto romano*, Napoli, 1958, p. 30 nt. 1 (*'dolus malus'*: «l'aggettivo è probabilmente, nelle origini e nell'uso normale, pleonastico»).

²⁰⁾ «CIL.» VI.2.10298.2-6. Cfr. DE ROBERTIS, *Storia*, cit., II, p. 288 ss. Sulle conseguenze patrimoniali dell'illecito commesso si veda ELLACHEVITCH, *La personnalité juridique*, cit., p. 132.

²¹⁾ «CIL.» VI.2.10298.7-8. Cfr. WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 283. Differente, come si è detto, è la ricostruzione prospettata dallo HUSCHKE, *Multa*, cit., p. 536 ss.

²²⁾ DE ROBERTIS, *Storia*, cit., II, p. 288 s.

²³⁾ «CIL.» VI.2.10298.8-12.

²⁴⁾ «CIL.» VI.2.10298.13. Cfr. MOMMSEN, *Staatsrecht*, cit., I, p. 128, LIEBENAM, *Vereinswesens*, cit., p. 222 s., HUSCHKE, *Multa*, cit., p. 536 ss., WALTZING, *Corporations*, cit., I, p. 465 ss., e III, p. 283, e M. VOIGT, *Die XII Tafeln Geschichte und System des Zivil- und Kriminalrechts wie - Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, II, Aalen, 1966, p. 750 ss. Secondo il Mommsen il diritto, esercitato dal *magister*, di infliggere ammende, sia pure di un asse, è parallelo al potere di multare riconosciuto al pretore romano.

chi non avesse lavato personalmente i tessuti o non avesse esatto il denaro dovuto per il 'cretulentum', e cioè per l'impasto di acqua mescolata ad argilla²⁵ utilizzato per il lavaggio, né si fosse offerto di prestare l'alternativa consentitagli consistente nel pagamento della somma necessaria²⁶ per ottenere la concessione dell'uso di due vasche²⁷ pubbliche.

Per rendere più severa la posizione dei trasgressori, era previsto che qualsiasi membro fosse venuto a conoscenza di eventuali inadempienze di altri componenti doveva denunciare, entro due giorni, ai *magistri* l'avvenuta violazione dei doveri solidali pena una multa di cinque assi per l'omessa denuncia²⁸.

Di primo acchito l'ammontare delle multe appare molto tenue e quasi irrisorio, ma proprio questa inconsistenza forse ci dà indicazioni riguardo al periodo nel quale esse furono fissate per la prima volta. Sicuramente il riferimento all'asse come misura della multa non doveva essere congruo alla fine dell'età repubblicana²⁹ e pone l'interrogativo del perché una *lex collegii* di quell'epoca o addirittura di epoca successiva la prevedesse. L'unica spiegazione che mi sembra plausibile è che sul punto la *lex* della nostra epigrafe fosse la riproduzione di provvedimenti molto antichi che, come spesso avviene nell'esperienza giuridica romana, venivano riprodotti traslativamente senza opportuno aggiornamento. Questo mi porta a condividere l'ipotesi del Mommsen riguardo alla natura e alla conseguente datazione del *collegium aquae*. Se infatti il nostro collegio era uno dei collegi che derivavano da quelle antichissime associazioni che assicuravano lo scorrimento delle acque, si spiega che nella prima normazione di esse il riferimento dovesse essere agli assi e che questo si sia conservato nella successiva ricezione del provvedimento.

3. Altra significativa prescrizione della nostra epigrafe concerneva la salvaguardia del collegio attraverso la repressione degli atti compiuti contro l'espletamento delle funzioni del collegio stesso. Nello specifico si diceva³⁰:

Ei qui quem ita impederit in eum, quem impederit, ex hac lege magister magistrive iudicium danto. Qui, ni iuraverit is quocum agitur paratum se esse excipere iudicium praetoris, recuperatorem unum

²⁵ E. DE RUGGIERO, «Dizionario epigrafico di antichità romane», II, cit., sv. 'cretulentum', p. 1275. L'autore asseriva che si trattasse di danaro che si doveva pagare per l'uso della fonte per lavare la stoffa, dando una interpretazione più che del termine in sé, del contesto in cui esso è usato.

²⁶ In proposito si veda HUSCHKE, *Multa*, cit., p. 538 ss. L'autore ipotizzava che la *lex collegii* contenesse, a salvaguardia della sicurezza e del buon funzionamento del collegio, una prescrizione riguardante il normale uso dell'acqua e l'esercizio del mestiere di 'fullo' sotto condizione del pagamento precedente di un importo per l'utilizzo di due vasche.

²⁷ Si tratta di cavità ripiene di acqua, vasche in pietra o muratura per lo più rettangolari dove venivano lavate e battute le stoffe. Cfr. Varr., *ling. Lat.* 5.4.26: 'lacus lacuna magna, ubi aqua contineri potest', Front., *de aquaed.* 98 (= 'locus'), e Fest., *verb. sign.*, sv. 'lacuna' (L. p. 104.14-15): 'lacuna, id est aquae collectio, a locu derivatur, quam alii lamam, alii lustram dicunt'. Al riguardo si vedano inoltre WALTZING, 'Collegium', cit., p. 372, PERNIER, 'Fullones', cit., p. 317 s., 323, e BARBIERI, 'Lacuna', cit., p. 337.

²⁸ «CIL.» VI.2.10298.14-16. Discussa in dottrina è l'interpretazione del 'prius' alla linea 14. Il Mommsen nella sua prima ricostruzione dell'epigrafe (*Lex des Collegium Aquae*, cit., p. 345 ss.) non aveva ancora proposto il 'p(opuli) R(omani) ius' che invece ha inserito in quella pubblicata nella quarta edizione delle *Fontes iuris Romani antiqui* del Bruns e nel *Corpus Inscriptionum Latinarum*. Al riguardo si è espresso il BERGER, *Some remarks*, cit., p. 112 s., criticando l'interpretazione mommseniana del 'prius' come 'p(opuli) R(omani) ius' in quanto, a suo dire, se fosse stata corretta il testo avrebbe dovuto essere 'nisi ius utendi duarum lacunarum populi Romani - o a populo Romano - eme(ri)' ed osservando che l'acquisizione delle *lacunae* era il requisito per l'ammissione al collegio. Il 'prius', quindi, a suo avviso era necessario di diritto dove è ora, poiché l'acquisizione avrebbe dovuto precedere l'ammissione.

²⁹ Tanto è che da almeno un secolo le multe comminate in assi erano apparse ridicole e perciò gli assi erano stati sostituiti da più idonei riferimenti pecuniari. Basti ricordare l'*actio iniuriarum aestimatoria* che fu introdotta in sostituzione della multa di venticinque assi prevista dalle XII Tavole (VIII.4) nel caso di *iniuria* generica riportata anche in Gai., *inst.* 3.233. Infatti, è noto l'episodio, ricordato da Labeone in Gell., *noct. Att.* 20.1.13, del cavaliere L. Verazio il quale schiaffeggiava le persone che incontrava pagando loro immediatamente la pena di venticinque assi presi da una bisaccia colma di denaro portata da un suo servo. Cfr. M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, p. 630.

³⁰ «CIL.» VI.2.10298.17-19.

communem adeunto simulque iuranto se non calumniae causa fecisse facturumve esse. Ni ita iurassit, multa esto assium D.

Ai *magistri* era accordata la facoltà di iniziare un'azione giudiziaria³¹ davanti a loro stessi contro chi, colto in fragranza riguardo alla violazione delle prescrizioni della *lex collegii*, fosse stato denunciato presso di loro. Il convenuto aveva la possibilità di deferire la questione al pretore giurando di presentarsi in giudizio. Se non chiedeva di spostare la questione davanti al pretore e non prestava il giuramento di presenza *in iure*, il caso rientrava nella particolare giurisdizione del *magister* o dei *magistri*. Il *magister* o nel caso di più *magistri* tutti di comune accordo³² potevano far ricorso al giudizio di un *recuperator*³³. A fronte del potere di portare in giudizio il *magister* aveva l'obbligo di non agire temerariamente e pertanto gli era richiesto un giuramento sulla circostanza che non stava agendo calunniosamente³⁴. Se non avesse giurato in questi termini, era multato di cinquecento assi.

Il *recuperator* designato che non avesse giudicato attenendosi alle disposizioni della *lex collegii* era passibile di una multa di cinque assi che si estendeva anche a coloro che facevano parte del suo '*consilium*'³⁵.

³¹) Al riguardo si veda WALTZING, *Corporations*, cit., II, p. 470, III, p. 283. L'autore ipotizzava una vera e propria giurisdizione dei *magistri* dalla quale il convenuto si poteva svincolare attraverso giuramento richiedendo il giudizio del pretore.

³²) «FIRA.», III, cit., § 32, p. 93, nt. 4.

³³) Per il Mommsen i *recuperatores* erano privati nominati dal collegio sull'esempio delle azioni popolari. Al riguardo il BERGER, *Some remarks*, cit., p. 114 s., ha esposto delle perplessità. Secondo la sua congettura, i *recuperatores* erano simili a quelli stabiliti in altre *leges publicae* e l'*unus recuperator* era un'eccezione alla regola generale che voleva che i *recuperatores* fossero almeno tre. Riguardo al potere di esazione di multe dei *recuperatores* va tenuto presente il convincimento di G. PUGLIESE, *Figure processuali ai confini tra iudicia privata e iudicia publica*, in «Studi S. Solazzi», Napoli, 1948, p. 408 ss. – contrastando l'opinione del M. WŁASSAK, *Der Judikationsbefehl der römischen Prozesse*, Wien, 1921, p. 41 ss., 118 ss., 177 ss. e 271 ss., che aveva individuato per esse un '*tertium genus*' processuale («Multverfahren») non rientrante nel *iudicium publicum* del quale si occupava la *Lex Iulia iudiciorum privatorum* – riprendeva la tesi già formulata dal T. MOMMSEN, *Römischen Strafrecht*, München-Leipzig, 1899, p. 180 ss. e 226 ss., secondo la quale i processi per multa erano una specie particolare dei *iudicia privata*. L'opinione del Pugliese, pur rifacendosi alla tesi del Mommsen, appare più radicale: «le norme relative a tali processi prevedevano di regola la nomina di *recuperatores*, ai quali veniva affidato il compito di giudicare e condannare, come nei processi privati». Sul punto bisogna tener presente che i processi relativi a multe dovevano avere la stessa struttura dei *iudicia privata per formulas* e, perciò, «la cognizione era affidata per lo più a *recuperatores* e quindi il *iudicium* era *imperio continens*» però in essi «il magistrato esercitava un più diretto controllo sul procedimento dinanzi al collegio giudicante, il che poteva consentirgli nella specie di salvaguardare meglio l'interesse pubblico». L'aspetto pubblicistico in queste procedure assumeva preminenza nella fase esecutiva. Infatti, notava il Pugliese, «se della condanna doveva profittare in tutto o in parte lo stato o altra comunità interessata (municipio, colonia) l'esecuzione aveva natura pubblica: agiva il magistrato che se non riusciva ad ottenere dal condannato le richieste garanzie, procedeva all'apprensione e vendita del patrimonio ... nel nostro caso non si aveva che una giustapposizione di un processo privato e di un processo pubblico, uno di cognizione e l'altro di esecuzione. Se la condanna era pronunciata, invece, a favore del privato attore ed erano quindi verosimilmente esperibili le misure esecutive ordinarie, il processo aveva nella sua unità natura privata». Nel caso dei collegi la nomina di *recuperatores*, che di norma erano stati previsti per le multe dovute al popolo romano, ai municipi o alle colonie, costituisce un elemento di accentuazione di autonomia del collegio e del fatto che ad alcuni collegi si attribuiva rilievo di natura pubblica poiché si riconosceva che essi perseguivano la pubblica utilità. Inoltre l'estensione della procedura *per recuperatores* era giustificata dall'assimilazione del collegio alla *civitas*. Assimilazione della quale è testimonianza un passo del commento di Gaio all'editto provinciale recepito da Giustiniano nel digesto: D. 3.4.1.1 (Gai. 3 ed. prov.): '*Quibus autem permixtus est corpus collegii societatis sive cuiusque alterius eorum nomine, proprium est ad exemplum rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum, per quem tamquam in re publica, quod communiter agi fierique oporteat, agatur fiat*'. Sul punto vorrei sottolineare che l'assimilazione tra *collegia* e amministrazione della *res publica* era accentuata e ordinata secondo la previsione di *res communes, arcam communem, actorem* o *syndicum*, che sono articolazioni che normalmente si riscontrano nei *municipia*.

³⁴) Il '*iusiurandum calumniae*' richiesto al *magister* è assimilabile a quello richiesto nei *municipia*. E' testimonianza un passo del commento di Paolo all'editto: D. 2.8.8.5 (Paul. 14 ad ed.): '*Iubetur iurare de calumnia, ne quis vexandi magis adversarii causa, forsitan cum Romae possit satisfacere, in municipium evocet ...*'. Il giuramento di non agire calunniosamente veniva ordinato affinché nessuno, al fine di vessare l'avversario, lo invitasse a comparire nel municipio, pur essendo eventualmente possibile dare garanzia a Roma. Cfr. anche A.M. GIOMARO, *Per lo studio della calumnia*, Torino, 2003, p. 57 ss., 101 ss., 107 ss. e 200 s.

³⁵) «CIL.» VI.2.10298.20. Cfr. HUSCHKE, *Multa*, cit., p. 541 ss., e WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 283.

Nella nostra epigrafe erano presenti le ipotesi di chi dichiarasse di non poter giudicare perché riteneva insufficienti le prove testimoniali addotte e di chi giurava di non poter giudicare a causa di una sua malformazione congenita. Nello specifico si diceva³⁶:

Praeterquam si cui non liquebit, qua de re magister facito uti iuret, isque sibi testium causa esse dicet magis quam iuris rem dubiam, qui supra scripti sunt ex magistrorum edictis perpetuis rem iudicando; ni ita iudicaverint, ita multa esto recuperatore uno quotque ei in consilio erunt, uti supra scriptum est.
Praeterquam si qui iuraverit corporis vitium sibi impedimento esse, ita gnatum esse, ni iudicassit assium V multa esto; id vitium si, multa esto assium V.

In entrambi i casi si tendeva ad applicare comunque una multa, ribadendo il dovere di giudicare secondo gli editti perpetui dei *magistri*.

Tuttavia la menzione degli editti perpetui dei *magistri*, prospettata dal Mommsen, non è certa ed è stata messa in dubbio dal Waltzing³⁷. Quanto alla persona che si dichiarasse malato è probabile che venisse sanzionata la simulazione³⁸ anche se il testo è di incerta lettura.

4. Nel caso dello statuto predisposto per il *collegium aquae* ci troviamo di fronte ad una disciplina che pur di natura privata teneva conto dell'incidenza dell'interesse pubblico e si configurava in termini analoghi a quelli dei *municipia*, come può apparire attraverso un confronto con alcune leggi municipali.

Corrispondenza significativa può riscontrarsi tra la nostra *lex collegii* e la legge Irnitana della fine del I secolo d.C. Nella legge, così come nello statuto del nostro collegio, è previsto un giuramento che i magistrati municipali dovevano prestare, sia dopo le elezioni prima della proclamazione e della nomina, sia nei cinque giorni successivi all'entrata in carica. Il giuramento si sostanziava nell'assunzione dell'impegno ad agire in conformità con le disposizioni della *lex* e con l'interesse del municipio, a non agire intenzionalmente contro di essa e, anzi, ad adoperarsi affinché nessuno lo facesse³⁹.

Analoghi riscontri si trovano nelle leggi Salpensana e Malacitana (a. 81-84). Basta mettere a confronto la parte del testo dello statuto del *collegium aquae* relativa agli adempimenti dei *magistri* con quella delle leggi menzionate relativa agli obblighi dei magistrati.

Lex Irnitana, XXVI, 37-46:

... quique IIviri aediles quaestoresque postea ex hac lege creati sunt, eorum in diebus quinque proximis, ... iurato in contione ... se, quodcumque ex hac lege exque re communi municipium municipi Flavii Irnitani censeat, recte esse facturum, neque adversus hanc legem remve communem municipium eius municipi facturum scientem dolo malo, quosque prohibere possit prohibitorum, ...

Lex Irnitana, LIX:

Qui ea comitia habebit, uti quisque eorum, qui IIviratum aedilitatem quaesturamve petet, maiorem partem numeri curiarum expleverit, priusquam eum factum creatumque renuntiet,

Lex Collegii Aquae, 2-6:

Cui magisterium ex hac lege capere gerere licebit, si is magister factus erit, ei, nisi luci palam in conlegio aquae intra patibulum, quo die magisterio abibit, iuraverit se hoc conlegium remque huiusce conlegi, quod quidquid penus sese venit, recte administrasse, neque se aduersus hanc legem fecisse scientem dolo malo in suo magisterio, suosque prohibuisse, quo minus aduersus hanc legem facerent, ...

³⁶ «CIL.» VI.2.10298.21-24.

³⁷ Per il punto, non affrontato dal Berger, si veda WALTZING, *Corporations*, cit., III, p. 283.

³⁸ In questa direzione ha proceduto l'Arangio-Ruiz nella ricostruzione proposta in «FIRA.», III, cit., § 32, p. 94: «... *id [vitium si simulatum erit, multa esto a(ssium) V (miliu)]?*».

³⁹ Cfr. F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità e «ius romanorum»*, Napoli, 1993, p. 76 ss., e la bibliografia ivi citata.

ius iurandum adigito in contione palam
eum, quae ex hac lege facere oportebit factu-
rum, neque adversus hanc legem fecisse aut
facturum esse scientem dolo malo.

Lex municipalis Salpensana, XXVI, 43-45, 1-6:

... quique IIviri aediles quaestoresve postea ex
hac lege creati erunt, eorum quisque in diebus
quinque proxumis, ... iurato pro contione ...
se, quodquomque ex hac lege exque re com-
muni municipium municipi Flavii Salpensani
censeat, recte esse facturum, neque adversus
hanc legem remve comunem municipium eius
municipi facturum scientem dolo malo, quo-
sque prohibere possit prohibitorium;

Lex municipalis Malacitana, LIX:

Qui ea comitia habebit, uti quisque eorum, qui
IIviratum aedilitatem quaesturamve petet,
maiorum partem numeri curiarum expleverit,
priusquam eum factum creatumque renuntiet,
iusiurandum adigito in contione palam
eum, quae ex hac lege facere oportebit factu-
rum, neque adversus hanc legem fecisse aut
facturum esse scientem dolo malo.

Queste disposizioni probabilmente hanno avuto un archetipo più risalente. Lo dedurrei dal fatto che già analoghe statuizioni si trovavano nella legge di *Bantia* del 113-118 a.C.

Lex Tabulae Latinae Bantinae, 14-19:

Consul, praetor, aedilis, tribunus plebei, quaestor, IIIvir capitalis, IIIvir agreis dandeis adsignandeis, qui nunc est, is in diebus V proxumeis, quibus queique eorum sciet hanc legem populum plebemve iou-
sisse, iouranto, uti infra scriptum est. Item dictator, consul, praetor, magister equitum, censor, aedilis, tribunus plebei, quaestor, IIIvir capitalis, IIIvir agreis dandeis adsignandeis, ioudex ex hanc lege plebive scito factus ... queiquomque eorum post hac factus erit, eis in diebus V proxumeis quibus quisque eorum magistratum inperiumve inierit, iouranto, uti infra scriptum est. Eis consistunt pro aede Castorus palam luci in forum vorsus, et eidem in diebus V apud quaestorem iouranto: sese quae ex hanc lege oportebit facturum, neque sese advorsum hanc legem facturum scientem dolo malo, neque sese facturum neque intercesurum, quo, quae ex hanc lege oportebit, minus fiant.

Mi sembra che emerga una uniformità di indirizzi e discipline anche se con varianti tra le quali va segnalata quella della *lex Tarentina* (a. 89-62), la quale non menziona il dovere di giurare e parla solo di un obbligo a prestare garanzia prima della carica⁴⁰. Sul punto, che potrebbe aver rappresentato una diversità rispetto all'archetipo che si andava definendo, non si può essere tuttavia certi a causa della mutilità dell'epigrafe contenente la legge.

La stessa incompletezza del frammento marmoreo non ci consente di stabilire se il giuramento richiesto ai *magistri* del *collegium aquae* fosse da prestare soltanto al termine della carica oppure doves-

⁴⁰ Cfr. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 83 nt. 230. *Lex Tarentina*, 7-20: «IIIviri aedilesque, qui hac lege pri-
mei erunt, qui eorum Tarentum venerit is in diebus XX proxumeis, quibus post hanc legem datam primum Tarentum uenerit, facito
qui pro se praes stat praedes praediaque ad IIIviros det quod satis, quae pecunia publica sacra religiosa eius municipi ad se in suo
magisterio pervenerit, eam pecuniam municipio Tarentino salvam recte esse futuram eiusque rei rationem redditurum ita uti senatus
censuerit. Isque IIIvir, quod ita praes dabitur, accipito idque in tabuleis publice scriptum sit facito. Quisque quomque comitia duovireis
aedilibusve rogandeis habebit, is antequam maior pars curiarum quemque eorum, qui magistratum eis comiteis petent praedes quod sa-
tis sit scipito, quae pecunia publica sacra religiosa eius municipi ad quemque eorum in eo magistratu pervenerit, eam pecuniam municipi
Tarentino salvam recte esse futuram, eiusque rei rationem redditurum ita ...?»

se essere anche iniziale, così come si trova detto per i magistrati nelle leggi Bantina, Salpensana, Malacitana ed Irnitana.

Resta poi indefinito se oltre al giuramento vi fosse un obbligo di rendicontazione. Di esso parlano le leggi *Tarentina*⁴¹, *Coloniae Genitivae Iuliae sive Ursonensis*⁴² ed *Irnitana*⁴³. Poiché, però, il rendiconto era lo strumento per verificare la veridicità del giuramento stesso, propenderei per ritenerlo comunque compreso tra gli obblighi degli amministratori. Mi sembra di conseguenza che emerga un impianto omogeneo della struttura e della organizzazione sia dei collegi che dei *municipia*. Esso è evidenziato anche dalla attribuzione sia ai *magistri* sia ai magistrati di poteri analoghi concernenti la facoltà di comminare multe (*multae dicere*)⁴⁴ e di far ricorso a *indicia recuperatoria*⁴⁵.

L'univocità di indirizzo si è andata delineando durante gli ultimi due secoli della repubblica e probabilmente si è stabilizzata al tempo di Augusto, quando il *princeps* ispirò l'emanazione del senatoconsulto *de aquaeductibus*⁴⁶ con il quale i collegi costituiti per l'approvvigionamento idrico venivano rinviati alla disciplina, in altra sede ed in via generale, per i collegi *quibus autem permissus est corpus habere*. Con questo senatoconsulto veniva avvalorata l'esigenza di una regolamentazione conforme per i collegi modellata su quella delle strutture cittadine⁴⁷.

5. In conclusione mi sembra che l'analisi del pur monco statuto *collegii aquae* ci aiuti a rivisitare la concezione consociativa della *res publica*⁴⁸. I *cives* costituivano il popolo e davano vita alla *res publica* attraverso un assetto societario al quale partecipavano anche con le proprie associazioni. Al *collegium aquae* era attribuito un grado di autonomia pari a quello dei *municipia* pur trattandosi di una organizzazione privata. L'autonomia in entrambi i casi si sostanziava nella facoltà di autoregolamentarsi attraverso una propria *lex*.

⁴¹ *Lex Tarentina*, 21 ss.: *... quodve quoique negotii publice in municipio de senatus sententia datum erit, negative publice gesserit pecuniamque publicam dederit exegerit, is quod ita negotium datum erit negative quid publice gesserit pecuniamque publicam dederit exegerit, eius rei rationem senatus reddito referoque in diebus X proximeis quibus senatus eius municipi censuret sine dolo malo*.

⁴² *Lex Coloniae Genitivae Iuliae sive Ursonensis*, LXXX: *Quot cuique negotii publice in colonia de decurionum sententia datum erit, is cui negotium datum erit eius rei rationem decurionibus reddito refero que in diebus CL proximis quibus it negotium confecerit quibusve it negotium gerere desierit, quot eius fieri poterit sine dolo malo*.

⁴³ *Lex Irnitana*, LXVII: *At quem pecunia communis municipium eius municipi pervenerit, is heresve eius isve at quem ea res pertinebit, in diebus XXX proximis, quibus ea pecunia ad eum pervenerit, in publicum municipium eius municipi eam refero. Quique rationes communes negotiumve quot commune municipium eius municipi gesserit tractaverit, is heresve eius isve ad quem e ares pertinebit, in diebus XXX proximis, quibus ea negotia easve rationes gerere tractare desierit quibusque decuriones conscriptive habebuntur, rationes edito redditoque decurionibus conscriptivae cuive de is accipiendis cognoscendis ex decreto decurionum conscriptorumve, quod decretum factum erit cum eorum partes non minus quam duae tertiae adessent, negotium datum erit. Per quem steterit, quo minus ita pecuniam redigeretur referretur quove minus ita rationes redderentur, is per quem steterit quo minus rationes redderentur, quove minus pecunia redigeretur, referretur heresque eius isque at quem ea res qua de agitur pertinebit, quanti ea res erit, tantum et alterum tantum municipibus eius municipi dare damnas esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia municipi municipi Flavi Irnitani qui volet cuique per hanc legem licebit, actio petitio persecutio esto*.

⁴⁴ *Lex municipalis Malacitana*, LXVI, e *Lex Irnitana*, LXVI.

⁴⁵ *Lex Latina Tabulae Bantinae*, 9 ss., *Lex Iulia Agraria*, V, e *Lex Irnitana*, LXXXVI-LXXXIX. Al riguardo cfr. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*», cit., p. 105 ss. e 168-180. Sull'intervento dei *recuperatores* e su questo tipo di processi si veda PUGLIESE, *Figure processuali*, cit., p. 408 ss. (cfr. *supra*, nt. 33).

⁴⁶ «FIRA.», I, *Leges*, Firenze, 1968, § 41, c. 106, p. 278.

⁴⁷ D. 3.4.1.1 (cfr. *supra*, nt. 33). Cfr. L. AMIRANTE, «*Giuramento (diritto romano)*», in «*NNDI*», VII, Torino, 1961, p. 937 e la bibliografia ivi citata.

⁴⁸ Sul punto da ultimo si veda G. LOBRANO, *Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere*, Torino, 1996, p. 111 ss.